

PROTOCOLLO GENERALE

N° 3206 del 16/01/2018 10:36

Movimento: Arrivo

Tipo Documento: Tramite: Posta certificata

Classificazione: 02-11

Oggetto: PARERE FAVOREVOLE ALLA PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE

TRIENNIO 2018-2020 TRASMETTE IL VERBALE N 01 DEL 12 GENNAIO 2018

Mittenti

Denominazione Comune di Residenza

COLLEGGIO DEI REVISORI DEI CONTI ORISTANO

Smistamenti

In carico a	dal	Data ricev.	Trasmesso da	Smistamento per
Ufficio segreteria generale	16/01/2018		Ufficio protocollo	COMPETENZA
Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali	16/01/2018	16/01/2018	Ufficio protocollo	COMPETENZA
Ufficio organizzazione e gestione amministrativa del personale	16/01/2018	16/01/2018	Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali	COMPETENZA
Ufficio segreteria del sindaco	16/01/2018		Ufficio protocollo	COMPETENZA
Giunta Comunale	16/01/2018		Ufficio protocollo	COMPETENZA
Segreteria del segretario generale	16/01/2018	17/01/2018	Ufficio protocollo	COMPETENZA
		Allegati		
Q.tà Tipo Allegato	Descrizione			

TestodelMessaggio.html

COLLEGIO DEI REVISORI

DEL COMUNE DI ORISTANO

Oristano 12 gennaio 2018

Spett.le Comune di Oristano Piazza Eleonora d'Arborea, 44 09170 ORISTANO (OR)

Oggetto: Programmazione del fabbisogno del personale - triennio 2018-2020

Verbale n. 01 del 12.01.2018

L'anno 2018, il giorno 12 del mese di gennaio, ricevuta con comunicazione trasmessa per posta elettronica certificata, la richiesta del parere in ordine alla programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2018/2020 previsto dall'art. 19, comma 8 L. 28/12/2001, il Collegio dei Revisori, nelle persone della Rag. Paola Leo, Presidente, Dott. Giorgio Ibba, componente, la dott.ssa Luisa Elide Corriga, componente

Visti:

- § l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001 che dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- § l'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, che recita "Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:
 - b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
 - c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali";
- l'art. 1, comma 557 ter della Legge n. 296/2006 che prevede che in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, "in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione";
- § l'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006, che stabilisce, a decorrere dall'anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all'anno precedente;

- § l'art. 1, comma 228, della legge n. 208 del 28.12.2015 (legge di stabilità 2016), modificato dall'art. 22 del D.L. n. 50 del 24/04/2017 che prevede i limiti di capacità assunzionali rispetto alle cessazioni degli anni precedenti;
- § il D.M. del 10 aprile 2017 che ha fissato il nuovo parametro di riferimento del rapporto personale/popolazione residente al fine della determinazione della capacità assunzionale;

§ preso atto che:

- § il D.L. 113/2016 ha abrogato la lett. a) del su riportato comma 557 dell'art. 1 della Legge 296/2006 "riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile";
- § l'articolo 33 del D.Lgs. n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- § le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;
- § le spese di assunzione/cessazione di personale in mobilità non rilevano ai fini della determinazione dei limiti di capacità assunzionale, ma che tali spese devono essere contenute entro il limite del valore medio della spesa di personale del triennio 2011/2013 ai sensi dell'art. 1, comma 557 quater della legge 296/2006, introdotto dall'art. 3 del D.l. 90/2014;

vista la proposta di deliberazione di Giunta comunale n. 184 del 12/01/2018, avente ad oggetto "Programmazione dei fabbisogni del personale- Triennio 2018/2020" nella quale si prevedono le seguenti variazioni rispetto alla precedente programmazione:

per il 2018 l'assunzione a tempo indeterminato di 5 unità, di cui due da gennaio, una da marzo e due da aprile, meglio specificate nel prospetto che farà parte integrante della delibera, mediante procedura di mobilità, o in alternativa, limitatamente a due di esse mediante utilizzo graduatoria, nei limiti della capacità assunzionale, pari a euro 22.001,00, per un totale di spesa previsto in euro 89.354,00;

per il 2018 assunzioni e proroghe a tempo determinato di 35 unità complessive per i tempi e i modi meglio specificate nel prospetto che farà parte integrante della delibera, per un totale di spesa previsto in euro 862.802,00;

per il 2019 l'assunzione a tempo indeterminato di due unità, meglio specificate nel prospetto che farà parte integrante della delibera, per un totale di spese previste in euro 46.464,00;

per il 2019 l'assunzione e proroga di 32 unità a tempo determinato per i tempi e nei modi meglio specificati nel prospetto che farà parte integrante della delibera, per un totale di spese previste in euro 904.152,00;

per il 2020 l'assunzione a tempo indeterminato di due unità, meglio specificate nel prospetto che farà parte integrante della delibera, per un totale di spese previste in euro 65.032,00;

per il 2020 l'assunzione e proroga di 32 unità a tempo determinato per i tempi e nei modi meglio specificati nel prospetto che farà parte integrante della delibera, per un totale di spese previste in euro 904.152,00;

\preso atto che l'Ente:

- § ha rideterminato la dotazione organica del personale ed ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, nel rispetto delle norme sopra richiamate, con deliberazione di G.M. n. 299 del 29/12/2017;
- ha adottato il piano delle azioni positive in materia di pari opportunità previsto dall'art.48, comma 1 del d.lgs. 198/2006, con deliberazione di G.M. n. 297 del 27/12/2017;
- § ha rispettato i vincoli di finanza pubblica per 1'anno 2017;
- § rispetta il limite di cui all'art. 1, comma 557 della L. 296/2006, così come dimostrato nelle tabelle allegate alla proposta deliberativa;

rilevato che:

- § sono confermati anche per l'anno 2018 i vincoli per le assunzioni a tempo indeterminato previsti per il 2016;
- § il limite assunzionale per l'anno 2018 è pari a €9.687,36, cui si sommano i limiti residui del triennio 2015/2017 inutilizzati, pari a euro 12.313,91;

preso atto che il limite di cui all'art. 1, comma 557 quater della L. 296/2006, come modificato dall'art. 3, comma 5 bis del D.L. 90/2014, risulta come segue:

§ Media triennio 2011-2012-2013 €8.394.562,48

- § Previsione 2018 €7.401.663,07
- § Previsione 2019 €7.330.985,44
- § Previsione 2020 €7.269.709,65

preso atto che per il rispetto del limite di cui all'art. 9, comma 28 del D.L.78/2010, così come aggiornato dal D.L. 113/2016 convertito nella Legge n. 160/2016, la spesa complessiva per il personale a tempo determinato non può essere superiore alla spesa sostenuta per le medesima finalità nell'anno 2009 pari a € 1.088.744,19 - così rideterminata a seguito della esclusione della spesa dei rapporti a tempo determinato di cui all'art. 110, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;

rilevato che con il presente atto:

- § sono previste assunzioni a tempo indeterminato nel rispetto dei vincoli assunzionali sopra citati;
- § sono previste assunzioni a tempo determinato per una spesa che non comporta il superamento della spesa sostenuta nel 2009;

visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dai Dirigenti competenti, ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

per tutto quanto sopra espresso, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. 448/2001, a seguito dell'istruttoria svolta;

rammenta

che non è possibile procedere all'assunzione di nuovo personale senza aver preventivamente approvato il il piano delle performance di cui all'art.10 della legge 150/2009 e la verifica del rispetto degli adempimenti previsti dell'art. 9 c.1 quinquies del D.L. 113/2016;

accerta

che la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2018-2020 è improntata al principio di riduzione complessiva della spesa del personale, in quanto:

a) sussiste il rispetto del limite di cui all'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006;

b) sussiste il rispetto del limite di cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010;

e s p r i m e

parere favorevole alla proposta di deliberazione di Giunta comunale n. 184 del 12/01/2018 avente ad oggetto "Programmazione triennale de1 fabbisogno del personale - Triennio 2018/2020".

Oristano, 12/01/2018

L'Organo di Revisione

F.to Rag. Paola Leo

F.to Dott. Giorgio Ibba

F.to Dott.ssa Luisa Elide Corriga